

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2211)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 luglio 1975

(V. Stampato n. 3703)

presentato dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREOTTI)

e col Ministro dell'Interno

(GUI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 23 luglio 1975

**Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per gli immobili appartenenti a titolo di proprietà o di enfiteusi alle società di ogni

tipo e oggetto e agli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le organizzazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, l'imposta si applica, oltre che nei casi previsti dall'articolo precedente, al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto ».

Art. 2.

Al sesto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, sono soppresse le parole: « da parte di imprese costruttrici ».

Art. 3.

Al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, alla lettera *d*), dopo le parole: « trasferiti per causa di morte », sono aggiunte le parole: « o per atto tra vivi ».

Al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, è aggiunta la seguente lettera:

« *e*) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore agli effetti della imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a 30 milioni ».

I commi secondo e terzo dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 gli incrementi di valore:

a) degli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ai

relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica;

b) degli immobili appartenenti ai soggetti indicati ai nn. 3, 7 e 15 dell'articolo 16 del testo unico delle leggi sull'edilizia economica e popolare approvato con il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

c) degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, destinati all'esercizio delle attività istituzionali;

d) dei fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione e degli immobili destinati all'esercizio di cave e torbiere e relative pertinenze, semprechè l'attività commerciale sia in essi esercitata direttamente dal proprietario o dall'enfiteuta. Nei confronti delle società che esercitano esclusivamente attività di locazione finanziaria l'esenzione si applica anche per i fabbricati dati in locazione;

e) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento ad opera dello stesso proprietario o enfiteuta di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive;

f) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali; delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute; delle attività sindacali dei sindacati dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; dei fini istituzionali delle società di mutuo soccorso;

g) degli immobili destinati all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione;

h) degli immobili di proprietà degli enti di sviluppo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;

i) degli immobili di proprietà della Cassa per la formazione della piccola proprietà coltivatrice di cui al decreto legislativo del

Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121.

Per gli immobili di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma precedente l'esenzione si applica a condizione che al compimento del decennio la destinazione ivi indicata duri da almeno otto anni.

L'imposta di cui agli articoli 2 e 3 è ridotta al 25 per cento per gli incrementi di valore degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, a condizione che in base a certificazione del competente organo della pubblica amministrazione gli obblighi stabiliti per la conservazione e la protezione dell'immobile risultino adempiuti fino alla data del suo trasferimento o a quella del compimento del decennio ».

All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« L'imposta di cui all'articolo 3 è ridotta al cinquanta per cento per gli incrementi di valore:

a) degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera *c)* dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, non destinati all'esercizio delle attività istituzionali;

b) dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio di attività agricole o forestali, sempre che l'attività agricola o forestale sia in essi esercitata direttamente e continuativamente dal proprietario o dall'enfiteuta ed a condizione che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la destinazione ».

Art. 4.

Sono soppressi i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 643, e successive modificazioni.

Le altre disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 643, e successive modificazioni, relative all'imposta di cui all'articolo 3 del decreto stesso, si applicano a tutte le società ed enti indicati nell'articolo 1 della presente legge.

Art. 5.

Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'avviso di accertamento deve essere notificato nei termini e con le modalità stabilite per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito, nei termini e con le modalità stabilite per l'imposta di successione; per le spese relative a beni caduti in successione, denunciate ai sensi del terzo comma dell'articolo 18, il termine decorre dalla data della denuncia. Per l'applicazione dell'imposta per decorso del decennio l'avviso deve essere notificato entro tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione. Se il valore iniziale o finale deve essere stabilito sulla base dei corrispettivi determinati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'avviso può essere notificato fino al 31 dicembre del quarto anno solare successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ».

Art. 6.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto dal 1° luglio 1975, salvo quelle di cui all'articolo 5 che si applicano dal 1° gennaio 1975.

Le società e gli enti ai quali l'imposta viene estesa per effetto dell'articolo 1 devono presentare la dichiarazione, relativamente agli immobili per i quali il primo decennio è già scaduto alla data del 1° luglio 1975, entro il 31 dicembre 1975 e successivamente entro il 31 luglio dell'anno di compimento di ogni ulteriore decennio.

Art. 7.

Nei testi unici previsti nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, devono essere anche raccolte e coordinate sistematicamente le disposizioni di legge relative alle materie oggetto di ciascun testo unico entrate in vigore successivamente all'emanazione dei decreti di cui al primo comma dello stesso articolo e fino a due mesi prima dell'emanazione dei testi unici medesimi.

I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, già prorogati con l'articolo 2, ultimo comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321, e con l'articolo 2, primo comma, della legge 14 agosto 1974, n. 354, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1976 ed al 31 dicembre 1978.

L'autorizzazione di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è estesa all'anno 1976 nei limiti degli stanziamenti in bilancio per tale anno e con l'applicazione della disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.